

Oggetto: Direzione Generale. Rinnovo del Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpa Emilia-Romagna per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali.

VISTA:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i., che istituisce l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa) quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio di funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 47 del 25/05/2009 con cui è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione, in via sperimentale, di sinergie per l'utilizzo di risorse professionali;
- la D.D.G. n. 52 del 13/07/2010 con cui è stato rinnovato il Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione, in via sperimentale, di sinergie per l'utilizzo di risorse professionali fino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO:

- che Arpa Emilia-Romagna espleta attività di supporto tecnico-scientifico in materia ambientale rivolte a referenti istituzionali locali, regionali e nazionali, svolgendo, tra l'altro, compiti di monitoraggio delle diverse componenti ambientali, controllo e vigilanza del territorio e delle attività antropiche, supporto nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e progetti, realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale sull'ambiente;
- che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in materia ambientale, si avvale da tempo del supporto di Arpa in relazione alle istruttorie tecniche delle autorizzazioni, al controllo delle emissioni e delle immissioni, al monitoraggio e alla gestione dei dati, al controllo dell'osservanza delle prescrizioni relative all'inquinamento ambientale;
- che l'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 autorizza la sottoscrizione di protocolli di intesa per l'utilizzo di personale, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, presso altre pubbliche amministrazioni;

ATTESO:

- che il 31 dicembre 2011 cessa la durata di efficacia giuridica del suddetto Protocollo di Intesa rinnovato con la sopra citata D.D.G. n. 52 del 13/07/2010;

- che il suddetto Protocollo prevede, all'art. 5, alla scadenza, la possibilità di rinnovo;
- che Arpa, con nota prot. n. PGDG/2011/5123 del 11/11/2011, ha proposto un ulteriore rinnovo del Protocollo medesimo per la durata di un anno (fino al 31/12/2012), proponendo altresì di modificare l'art. 4 comma 1 inserendovi all'inizio il seguente periodo "Al personale in comando ai sensi del presente Protocollo si applica la disciplina del trattamento economico (fondamentale ed accessorio) vigente presso l'Ente di provenienza";
- che la Regione Emilia-Romagna, per le vie brevi, ha concordato sull'opportunità di prorogare il Protocollo di Intesa;

RILEVATO:

- che il Protocollo di Intesa disciplina in particolare: le modalità di individuazione delle esigenze funzionali di utilizzo del personale, le procedure di assegnazione temporanea del personale dall'uno all'altro Ente, le modalità di gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato temporaneamente all'altro Ente;
- che come specificato all'art. 2 del Protocollo di Intesa, il contingente massimo di personale della Regione e di Arpa che potrà essere interessato dai percorsi di assegnazione temporanea, anche ad interscambio, per la realizzazione di specifici progetti o programmi di attività, è pari a 20 unità di personale;
- che come specificato all'art. 4 del Protocollo di Intesa, la Regione Emilia-Romagna ed Arpa continueranno a sostenere gli oneri economici per il rispettivo personale, ad eccezione di quanto previsto in relazione ai buoni pasto ed alle trasferte;

VALUTATO:

- che la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di introdurre ulteriori modifiche al testo in relazione alle finalità (art. 1) e ad aspetti gestionali del trattamento giuridico ed economico del personale coinvolto (artt. 3 e 4), al fine di meglio precisare alcuni istituti, in considerazione di problematiche emerse nel corso di questi anni;
- che le rimanenti clausole dell'intesa, come sottoscritte il 12 luglio 2010, restano inalterate;

RITENUTO:

- opportuno procedere al rinnovo del Protocollo di intesa, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, accogliendo quanto proposto dalla Regione Emilia-Romagna;
- di affidare il coordinamento delle attività previste nel Protocollo di Intesa di cui trattasi al Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna;

DATO ATTO:

- che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto all'approvazione dello schema di Protocollo di Intesa di cui trattasi con Deliberazione di Giunta n. 1908 del 19/12/2011;

RILEVATO:

- che il Protocollo di Intesa sub A) decorre dal 1° gennaio 2012, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto il 12 luglio 2010, fino al 31 dicembre 2012, salvo eventuale rinnovo;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale Prof. Stefano Tibaldi;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della L.R. 32/93, è la Dott.ssa Lia Manaresi, Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali;

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, il "Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Arpa Emilia-Romagna per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali" sottoscritto il 12/07/2010, apportando alle clausole del precedente testo le seguenti modifiche:
 - a) all'art. 1, è aggiunto il comma 2 del seguente tenore: "*L'assegnazione temporanea può avvenire anche per parte dell'orario di lavoro settimanale o mensile del lavoratore interessato.*"
 - b) all'art. 3:
 - il comma 4 è così sostituito: "*Le rilevazioni dell'orario di lavoro effettuato da detto personale vengono trasmesse, con cadenza mensile, al rispettivo Ente di appartenenza.*";
 - è aggiunto il comma 5 del seguente tenore: "*Gli incarichi di responsabilità vengono attribuiti dall'Ente di provenienza, secondo quanto stabilito nel relativo ordinamento e assumendone i costi.*";
 - è aggiunto il seguente comma 6: "*I costi per la formazione professionale e l'aggiornamento sono assunti dall'Ente che li dispone ed autorizza.*"

c) l'art. 4 è così sostituito:

“1. La Regione e l'Arpa concordano che al personale in comando, ai sensi del presente Protocollo, si applichi la disciplina del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, vigente presso l'Ente di provenienza.

2. Si precisa altresì che ciascuna delle parti continua a sostenere gli oneri economici per il rispettivo personale, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.

3. Il trattamento di mensa o sostitutivo di questo, tramite l'erogazione dei buoni pasto, è a carico dell'Ente presso cui il lavoratore presta servizio, sulla base della normativa e delle procedure in vigore nel medesimo Ente. I contributi previdenziali e fiscali dovuti sui buoni pasto sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza del lavoratore.

4. Per quanto riguarda il trattamento economico di trasferta del personale interessato, i compensi e i rimborsi per le trasferte sono a carico dell'Amministrazione di utilizzazione del lavoratore, che provvederà alle procedure autorizzative, alla liquidazione e ai pagamenti secondo quanto previsto nel relativo ordinamento. Nel caso sia dovuta una quota di indennità soggetta a imposizione contributiva e/o fiscale tale quota non sarà erogata dall'ente di destinazione ma lo stesso ente farà apposita comunicazione all'ente di appartenenza del dipendente comandato affinché provveda alla liquidazione e all'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi e/o fiscali.

d) all'art. 5, comma 1, è stabilito che il nuovo Protocollo d'intesa decorra dal 1.1.2012, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto il 12 luglio 2010, ed abbia scadenza il 31 dicembre 2012, salvo rinnovo;

2. di approvare conseguentemente il testo del nuovo “Protocollo di intesa”, riportato nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di affidare il coordinamento delle attività previste nel Protocollo di Intesa di cui trattasi al Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna;

4. di ribadire che la durata del Protocollo di Intesa decorre dal 1° gennaio 2012, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto il 12 luglio 2010, fino al 31 dicembre 2012, salvo rinnovo.

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

Allegato A)

Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali.

Tra la Regione Emilia-Romagna, di seguito Regione, con sede in Bologna, viale A. Moro, 52, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica, Dott. Lorenzo Broccoli, domiciliato per la carica in Bologna, Viale A. Moro 18, a ciò autorizzato dalla deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;

e

l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, di seguito ARPA, con sede in Bologna, via Po, 5, rappresentata ai fini del presente atto dal direttore generale, dott. Stefano Tibaldi, a ciò autorizzato da decreto del presidente della Giunta regionale n. 152 del 1° luglio 2008;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente protocollo di intesa è volto a definire un percorso per disciplinare, le modalità di assegnazione temporanea, per esigenze funzionali, di personale appartenente alle rispettive dotazioni organiche dotato di competenze professionali adeguate allo svolgimento di attività connesse a settori di intervento di interesse comune.
2. L'assegnazione temporanea può avvenire anche per parte dell'orario di lavoro settimanale o mensile del lavoratore interessato.

Art. 2 - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

1. La struttura (direzione o servizio) della Regione interessata ad ottenere l'assegnazione temporanea di personale appartenente all'organico dell'ARPA, segnala al dirigente competente in materia di mobilità del personale regionale:
 - a) il programma di attività che necessita l'acquisizione temporanea di personale dell'Agenzia;
 - b) il numero di unità di personale e relativa specifica professionalità;
 - c) la durata della assegnazione.Il dirigente competente istruisce la procedura di acquisizione del personale necessario e attiva, in collaborazione con gli uffici ARPA, i comandi, anche ad interscambio.
2. Analogamente la struttura dell'ARPA interessata a acquisire, per propri progetti, programmi e attività, unità di personale regionale, in assegnazione temporanea, attiva procedura simile a quella descritta al comma 1, per ottenere dalla Regione le professionalità richieste.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 le parti individuano sin d'ora un contingente massimo di 20 unità, comprensivo sia del personale della Regione che del personale dell'ARPA.

Art. 3 - TRATTAMENTO GIURIDICO

1. Il personale interessato di cui all'art. 2, è posto alle dipendenze del Dirigente che sovrintende l'attività all'espletamento della quale è destinato il personale stesso.
2. Sono autorizzate dal medesimo Dirigente le assenze dal servizio per ferie, aspettative, congedi e missioni.
3. Il personale di cui al comma 1 viene dotato di badge per la rilevazione delle presenze presso l'Ente ove presta l'attività, ed è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di detto Ente.

4. Le rilevazioni dell'orario di lavoro effettuato da detto personale vengono trasmesse, con cadenza mensile, al rispettivo Ente di appartenenza.
5. Gli incarichi di responsabilità vengono attribuiti dall'Ente di provenienza, secondo quanto stabilito nel relativo ordinamento e assumendone i costi.
6. I costi per la formazione professionale e l'aggiornamento sono assunti dall'Ente che li dispone ed autorizza.

Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. La Regione e l'ARPA concordano che al personale in comando, ai sensi del presente Protocollo, si applichi la disciplina del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, vigente presso l'Ente di provenienza.
2. Si precisa altresì che ciascuna delle parti continua a sostenere gli oneri economici per il rispettivo personale, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.
3. Il trattamento di mensa o sostitutivo di questo, tramite l'erogazione dei buoni pasto, è a carico dell'Ente presso cui il lavoratore presta servizio, sulla base della normativa e delle procedure in vigore nel medesimo Ente. I contributi previdenziali e fiscali dovuti sui buoni pasto sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza del lavoratore.
4. Per quanto riguarda il trattamento economico di trasferta del personale interessato, i compensi e i rimborsi per le trasferte sono a carico dell'Amministrazione di utilizzazione del lavoratore, che provvederà alle procedure autorizzative, alla liquidazione e ai pagamenti secondo quanto previsto nel relativo ordinamento. Nel caso sia dovuta una quota di indennità soggetta a imposizione contributiva e/o fiscale tale quota non sarà erogata

dall'ente di destinazione ma lo stesso ente farà apposita comunicazione all'ente di appartenenza del dipendente comandato affinché provveda alla liquidazione e all'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi e/o fiscali.

Art. 5 - DURATA DELL'INTESA

1. Il presente protocollo d'intesa decorre dal 1 gennaio 2012, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto il 12 luglio 2010 e scade il 31 dicembre 2012, salvo rinnovo.
2. Nel caso di mancato rinnovo, il personale in comando è tenuto a rientrare presso la struttura di appartenenza dell'Ente di cui è dipendente entro un termine che sarà concordato tra le parti, tenuto conto dell'attività in essere.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, li _____

Per la Regione Emilia-Romagna
il Direttore Generale
all'Organizzazione, Personale
Sistemi Informativi e
Telematica

Lorenzo Broccoli

Per ARPA
il Direttore generale
Stefano Tibaldi